



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 11

LA DGR N. 226 DEL 2022 NON SEMPLIFICA MA AGGRAVA IL PROCEDIMENTO PER LA SOTTRAZIONE DI FONDI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

presentata il 17 marzo 2022 dai Consiglieri Guarda e Zanoni

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 226 dell'8 marzo 2022 "Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001."

Rilevato che:

- l'indicato provvedimento di Giunta, come da oggetto, determina, nel suo complesso, gli elementi procedurali ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993;
- ai paragrafi 3 e 5 dell'Allegato A alla predetta deliberazione sono enucleati modalità e termini per l'invio della domanda in discorso. nonché l'iter amministrativo connesso, con specificazione delle situazioni di irricevibilità della istanza di sottrazione del fondo;
- più precisamente, e in sintesi, i soggetti legittimati per poter inviare l'istanza di sottrazione devono anzitutto essere in possesso di autenticazione SPID; soddisfatto tale requisito, posto in termini di barriera all'accesso (v. infra), gli stessi devono poi compilare la domanda utilizzando la specifica piattaforma messa a disposizione da AVEPA (sulla scorta della convenzione di cui all'Allegato B della deliberazione in predicato) e tuttavia possono accedere a tale piattaforma solo se già titolari di un fascicolo aziendale presso la predetta agenzia regionale; diversamente, devono aggiungere un ulteriore passaggio procedurale, e il relativo costo - che si aggiunge agli altri già contemplati, creazione dello SPID, marca da bollo, costo della redazione della relazione eventualmente redatta da un tecnico - che consiste nel rivolgersi a un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), abilitato dalla Regione e convenzionato con l'Agenzia stessa, o agli Sportelli unici agricoli dell'AVEPA.

Richiamato l'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., che al comma 1 lettera b), pone diverse alternative - trattandosi anzitutto di un diritto del cittadino - ai fini della presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione stabilendone la regolarità quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, pertanto è del tutto incomprensibile in tal senso il solo riferimento allo SPID.

Considerato la preliminare creazione del fascicolo presso AVEPA pare giustificarsi solo ed esclusivamente in funzione della connessa funzione di staff svolta da tale ente, secondo convenzione e relativo importo impegnato, al quale è attribuita mera funzione di raccolta delle istanze e trasferimento della connessa documentazione agli uffici regionali cui è rimessa l'attività istruttoria; in tal senso, peraltro, appare del tutto inconferente il richiamo all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 a sostegno del segmento procedurale posto in capo ad AVEPA, atteso che la richiamata disposizione, al comma 4 bis, delimita l'oggetto del convenzionabile alle sole raccolte di dati funzionali all'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola; ora, anche a voler giustificare le rilevazioni statistiche, è certo che in questa fase costituiscono solo un illogico appesantimento della procedura.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

interrogano l'Assessore regionale alla Caccia e Pesca

per sapere:

- 1) se non ritenga che quanto stabilito con la DGR n. 226/2022 costituisca un aggravio procedimentale peraltro del tutto distonico rispetto alle esigenze di semplificazione sul punto più volte manifestate e formalizzate nel corso dell'istruttoria presso questo Consiglio regionale sul vigente Piano faunistico-venatorio?
- 2) se non ritenga necessario intervenire con urgenza, con largo anticipo rispetto i termini attribuiti per la presentazione delle istanze, al fine di rimeditare e correggere le modalità di presentazione dell'istanza in argomento.